

Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2019

Stato al 1° gennaio 2019



2	71 964	8 893	0	32%
570	0	10 792	0	0%
581	0	1 743	5 041	0%
0	931	251 734	0	0%
0	0	126 418	0	0%
7 150	931	263 649	6 109	0%
0	0	0	27 496	0%
1989	0	0	89 574	0%
1990	0	0	117 070	0%
9 403	43 600	6 629	0	20%
976	4 757	288	0	2%
7	7 289	1 559	0	3%
		2 913	0	0%
		173	0	2%
	1 794	1 265	0	1%
	955	836	0	0%
	16 418	431	0	7%
	8 599	0	0	4%
	0	0	0	0%
	0	0	245 834	0%
	0	9 102	0	23%

In breve

Il presente opuscolo informa sulle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2019 nell'ambito dei contributi e delle prestazioni.

	Cifre
Contributi	1-3
Prestazioni dell'AVS	4-5
Prestazioni dell'AI	6-8
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)	9
Previdenza professionale (PP)	10
Assegni familiari (AF)	11

Contributi

1 Contributi dei lavoratori indipendenti

Il contributo minimo aumenterà da 478 a 482 franchi. Il limite superiore della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti passerà a 56 900 franchi (finora 56 400 franchi), quello inferiore a 9 500 franchi (finora 9 400 franchi).

La tavola scalare dei contributi è stata modificata come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa in franchi		Tasso contributivo AVS/AI/IPG in % del reddito dell'attività lucrativa
di almeno	ma inferiore a	
9 500	17 300	5,196
17 300	20 900	5,320
20 900	23 300	5,444
23 300	25 700	5,568
25 700	28 100	5,691
28 100	30 500	5,815
30 500	32 900	6,062
32 900	35 300	6,309

Reddito annuo dell'attività lucrativa in franchi		Tasso contributivo AVS/AI/IPG in % del reddito dell'attività lucrativa
di almeno	ma inferiore a	
35 300	37 700	6,557
37 700	40 100	6,804
40 100	42 500	7,052
42 500	44 900	7,299
44 900	47 300	7,671
47 300	49 700	8,042
49 700	52 100	8,413
52 100	54 500	8,784
54 500	56 900	9,155
56 900		9,650

2 Contributi delle persone senza attività lucrativa

Il contributo minimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa aumenterà a 482 franchi l'anno (finora 478 franchi). Il contributo annuo massimo AVS/AI/IPG delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, pari a 50 volte il contributo minimo, passerà a 24 100 franchi (finora 23 900 franchi).

Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall'obbligo contributivo se il coniuge è considerato come assicurato esercitante un'attività lucrativa e ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia 964 franchi per anno civile.

3 Assicurazione facoltativa

Il contributo minimo è aumentato da 914 franchi a 922 franchi, quello massimo da 22 850 franchi a 23 050 franchi.

Prestazioni dell'AVS

4 Rendite

Nuovi importi delle rendite (p.es. scala 44)	Rendita minima	Rendita massima
Rendita di vecchiaia	1 185	2 370
Importo massimo della somma delle rendite delle coppie sposate		3 555
Rendita per vedove o vedovi	948	1 896
Rendita completa per le mogli nate fino al 1941 e per i coniugi che davano precedentemente diritto a una rendita completa dell'AI	356	711
Rendita per orfani e per figli	474	948
Importo massimo in caso di diritto simultaneo a due rendite per figli oppure a una rendita per figli e una rendita per orfani per il medesimo figlio		1 422

5 Assegno per grandi invalidi

Assegno per grandi invalidi dell'AVS	in franchi al mese
in caso di grande invalidità di grado elevato	948
in caso di grande invalidità di grado medio	593
in caso di grande invalidità di grado lieve (a casa propria)	237

Prestazioni dell'AI

6 Rendite

	minimo				massimo			
	in franchi al mese				in franchi al mese			
	1/1	3/4	1/2	1/4	1/1	3/4	1/2	1/4
Rendita d'invalidità	1 185	889	593	297	2 370	1 778	1 185	593
Rendita per i figli	474	356	237	119	948	711	474	237

7 Assegno per grandi invalidi

L'assegno per grandi invalidi ammonta a:

Grande invalidità	in istituto	a casa propria
	in franchi al mese	in franchi al mese
di grado lieve	119	474
di grado medio	296	1 185
di grado elevato	474	1 896

L'assegno per grandi invalidi minorenni dell'AI ammonta a:

Grande invalidità	a casa propria	
	in franchi al giorno	in franchi al mese
di grado lieve	15.80	474
di grado medio	39.50	1 185
di grado elevato	63.20	1 896

Il supplemento per cure intensive ammonta a:

Bisogno di assistenza giornaliero	in franchi al giorno	in franchi al mese
	almeno 4 ore	31.60
almeno 6 ore	55.30	1 659
almeno 8 ore	79.00	2 370

8 Contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza ammonta a 33.20 franchi all'ora.

Se a causa della disabilità dell'assicurato l'assistente deve avere qualifiche particolari per fornire le prestazioni d'aiuto necessarie, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.80 franchi all'ora.

L'importo per il servizio notturno è stabilito caso per caso in funzione dell'intensità delle prestazioni necessarie, ma ammonta al massimo a 88.55 franchi a notte.

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)

9 Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale

Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale		in franchi al anno
per le persone sole		19 450
per le coppie sposate		29 175
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e	per ciascuno dei primi due figli	10 170
per i figli che danno diritto a una rendita per	per ciascuno dei due figli seguenti	6 780
figli dell'AVS o dell'AI	per ogni ulteriore figlio	3 390

Previdenza professionale (PP)

10 Salari soggetti all'assicurazione obbligatoria

Importi limite della previdenza professionale obbligatoria	in franchi
Salario minimo annuo	21 330
Salario coordinato minimo annuo	3 555
Deduzione di coordinamento	24 885
Limite superiore del salario coordinato annuo	85 320

Assegni familiari (AF)

11 Nuovi valori di riferimento

Redditi per il diritto agli assegni familiari	All'anno in franchi	Al mese in franchi
Reddito minimo per il diritto agli assegni familiari per i salariati (metà della rendita intera minima di vecchiaia)	7 110	592
Reddito massimo dei figli in formazione	28 440	2 370
Diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (una volta e mezza la rendita intera massima dell'AVS)	42 660	3 555

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione ottobre 2018. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2019/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

1.2019-19/01-I